

# Senato della Repubblica

## XIX Legislatura

### Fascicolo Iter

### **DDL S. 845**

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

23/04/2024 - 19:05

# Indice

1. DDL S. 845 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 845 . . . . .	4
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	7
1.3.1. Sedute . . . . .	8
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	9
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) . . . . .	10
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/03/2024 . . . . .	11
1.3.2.1.2. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 03/04/2024 . . . . .	20
1.3.2.1.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024 . . . . .	21
1.3.2.1.4. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117 (pom.) del 10/04/2024 . . . . .	33
1.3.2.1.5. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 120 (ant.) del 23/04/2024 . . . . .	38
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	50
1.4.1. Sedute . . . . .	51
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	52
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	53
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024 . . . . .	54
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	56
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 218 (ant.) del 13/03/2024 . . . . .	57
1.4.2.3. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . . .	63
1.4.2.3.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 16/04/2024 . . . . .	64

## **1. DDL S. 845 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 845

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 845

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **LUPI** e **Alessandro COLUCCI**

(V. Stampato Camera n. 418)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 agosto 2023

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti, la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.

2. All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 5, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono adottate le linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali di cui al comma 1, che definiscono indicazioni metodologico-didattiche in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento « Indicazioni nazionali e nuovi scenari », con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2.

*(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)*

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

Art. 3.

*(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)*

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose un Piano straordinario di azioni formative, di durata triennale, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a decorrere dall'anno scolastico successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, delle istituzioni scolastiche nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

Art. 4.

*(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici)*

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, per un triennio decorrente dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

a) all'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

b) all'individuazione di buone pratiche relative a metodologie e a processi di insegnamento che favoriscano lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente;

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e partenariati con organizzazioni del Terzo settore e del volontariato;

d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il medesimo Comitato svolge le sue funzioni.

6. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 5.

*(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di istruzione e formazione professionale)*

1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei

centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti e le procedure di valutazione dei progetti medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sugli emendamenti approvati si è espressa, oltre alla Commissione affari costituzionali (di cui ricorda di aver dato conto in altra sede), anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione (pubblicato in allegato). Informa inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento, fra cui la riformulazione del titolo, al fine di tener conto degli emendamenti approvati. La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione, nonché l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), nel richiamare le considerazioni già svolte nel corso della discussione, preannuncia il voto contrario della propria parte politica in considerazione della profonda contrarietà al disegno di legge. Dopo aver ricordato il tentativo del proprio Gruppo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, non accolte dalla Commissione, di correggere le numerose criticità presenti nel provvedimento, lamenta, in particolare, la disciplina sul voto in condotta, che non affronta le effettive cause del disagio scolastico, svuota le competenze del consiglio di classe e opera una modifica unilaterale dello statuto degli studenti. Esprime inoltre viva contrarietà anche nei confronti degli emendamenti governativi, accolti dalla Commissione, che hanno reintrodotta il giudizio sintetico, in luogo del giudizio descrittivo, nella scuola primaria e previsto misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola a suo avviso del tutto inadeguate alla finalità perseguita. Conclude facendo presente di ritenere condivisibile solo l'articolo aggiuntivo 1.0.1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame, relativo alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, che tuttavia non è di per sé non sufficiente a modificare la valutazione

complessiva sul provvedimento.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, stigmatizzando il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate del proprio Gruppo, che avrebbero senz'altro migliorato il testo.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, esprimendo apprezzamento sia per la richiamata disposizione relativa al metodo didattico Montessori, sia per l'avvenuta approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.38 (testo 2) a sua firma. In particolare, con l'accoglimento delle proprie proposte, è stato previsto che l'attribuzione del voto sul comportamento inferiore a sei decimi sia effettuato già nel corso della valutazione periodica e con il coinvolgimento dello stesso studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze e dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni al provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Dopo aver fornito un chiarimento procedurale al senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice, che ringrazia per aver tenuto conto, nelle osservazioni, dei suggerimenti avanzati per le vie brevi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo. Precisa, innanzitutto, che alle competenze non cognitive sono riconducibili abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche (come l'ottimismo), sistemi motivazionali.

Fa presente che gli studi in materia hanno evidenziato come le competenze non cognitive rappresentino un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

Ricorda che la maturazione delle competenze non cognitive - che inizia nei primi anni di vita del

bambino, continua nel periodo scolastico e prosegue, senza interrompersi, per tutta la vita adulta - può essere sviluppata mediante opportuni programmi educativi.

Passa indi a dare conto del contenuto dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza.

L'articolo 1 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche (statali e paritarie) di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime. La finalità delle disposizioni - specifica il relatore - sono quelle di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona e la cultura della competenza e di migliorare il successo formativo mediante un'azione di prevenzione degli analfabetismi funzionali, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Sono definiti gli obiettivi della sperimentazione, tra i quali l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali più funzionali al successo formativo e la verifica degli effetti dello sviluppo di tali competenze sul miglioramento del successo formativo nonché sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con propri decreti, disciplina la suddetta sperimentazione, definendone i criteri generali di svolgimento e i criteri di selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche (anche in rete), autorizza le istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una positiva valutazione dei progetti a partecipare alla sperimentazione, costituisce il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione.

Al termine del triennio di sperimentazione, il Ministro presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 5 prevede che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La disciplina dello svolgimento di tale sperimentazione è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo, entrambi non ostativi.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), dopo aver posto in evidenza il rilievo delle tematiche recate dal provvedimento in titolo per lo sviluppo della persona, chiede che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Dopo che il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) ha dichiarato di condividere tale richiesta, il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ( n. 138 )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, precisando anzitutto che esso individua la tabella delle istituzioni culturali ammesse, per il triennio 2024-2026, al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, operando la ripartizione fra le 232 istituzioni incluse nella tabella dell'importo complessivo di 25,541 milioni di euro, riferito a ciascun anno del triennio 2024-2026.

Le risorse sono allocate sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Il decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ha assegnato al suddetto capitolo un importo pari a 30.290.674 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Di tale somma, il decreto del Ministro della cultura 4 marzo 2024 destina 4.749.674 euro per ciascun anno del triennio ai contributi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 534 del 1996.

Richiamando la relazione illustrativa, fa presente che, delle 365 domande pervenute, 199 sono state formulate da parte di istituti già presenti nella tabella 2021-2023, che sono stati esclusi dal beneficio 132 istituti per mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione e che un istituto è stato escluso per mancanza dei requisiti formali. Dei 232 istituti beneficiari del contributo, 189 istituti erano già presenti nella tabella 2021-2023, mentre 43 istituti sono nuovi beneficiari del contributo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) si sofferma sull'importanza dell'atto in esame, che finanzia numerosi istituti culturali, alcuni dei quali particolarmente autorevoli. Nel prendere atto della presenza di 43 istituti beneficiari del contributo che non erano inseriti nella tabella relativa al precedente triennio, osserva che tale circostanza, se per un verso positiva in quanto testimonia la vitalità dello strumento, per altro verso presenta criticità. Ritiene infatti che alcuni dei beneficiari svolgano attività non strettamente attinente a quanto previsto dalla legge n. 534 del 1996 ai fini dell'attribuzione del finanziamento. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel verbale del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali n. 2 del 2024, allegato alla documentazione trasmessa dal Governo alle Camere. In tale documento si segnala la corposa presenza, nella tabella triennale, di soggetti eterogenei, quali fondazioni bancarie, teatrali e museali, che rischia, a giudizio del Comitato, di avere un effetto dispersivo del contributo, sempre meno incisivo per i beneficiari. Ciò premesso, chiede che il Governo, in sede di assestamento del bilancio, proceda ad incrementare le risorse destinate alla tabella triennale, al fine di non penalizzare le istituzioni particolarmente meritorie, che altrimenti verrebbero private di rilevanti risorse, rispetto a quelle percepite in precedenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il dicastero competente, oggi non rappresentato in seduta, potrà fornire in sede di replica eventuali ragguagli in ordine alla richiesta appena avanzata.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel prendere atto che vi sono istituti destinatari del contributo in esame che già percepiscono altri finanziamenti statali, ritiene ineludibile una riflessione in ordine ai criteri che presiedono al finanziamento pubblico degli istituti operanti nel settore culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.200 (pubblicato in allegato). Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, osserva che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole**

**(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione**

**(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio**

**(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relattrice [BUCALO](#) (Fdi) riferisce sui disegni di legge in titolo, specificando che essi, in linea generale, hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione emotiva e/o dell'educazione sessuale nel sistema nazionale di istruzione.

Quanto al disegno di legge n. 943, a prima firma del senatore De Cristofaro, la relattrice ricorda che è stato inserito nel Programma dei lavori dell'Assemblea e che pertanto l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di iniziarne l'esame, congiuntamente con gli altri disegni di legge ad esso affini.

Fa presente che esso si compone di sette articoli e dispone l'introduzione nelle scuole dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 1 specifica che l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali, al fine di rimuovere i pregiudizi e i costumi basati sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, suscettibili di alimentare la discriminazione e la violenza di un genere sull'altro.

L'articolo 2 dispone, sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione, l'adeguamento dei piani di studio delle scuole e dei programmi degli insegnamenti, in ogni materia, in modo tale che sia garantita l'acquisizione delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Prevede poi, per le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'aumento dell'orario settimanale di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Provvede, ancora, a disporre l'aumento degli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine di garantire il suddetto insegnamento.

L'articolo 3 prevede che le università inseriscano nella loro offerta formativa corsi di studi di genere, anche finalizzati a formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei programmi e delle linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria nel nuovo insegnamento per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia.

L'articolo 6 impone agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di adottare esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione «Pari opportunità nei libri di testo» (POLITE).

L'articolo 7 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Passa, quindi, a dare conto del disegno di legge n. 579, evidenziando che lo stesso, composto di tre articoli, è volto a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, con la specifica finalità di contrastare il fenomeno del femminicidio.

Come precisato all'articolo 1, l'obiettivo dell'insegnamento è quello di far maturare la conoscenza della complementarità tra uomo e donna e di far sviluppare un rapporto tra i due sessi improntato ai valori

del rispetto, della solidarietà, del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

La disciplina dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale è devoluta al Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici (articolo 2).

È infine prevista l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, cui è attribuito il compito di definire linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Il Comitato è istituito dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e ad esso partecipano anche, con ruolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, delle associazioni dei docenti e dell'ordine degli psicologi (articolo 3).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 294, specifica che esso si compone di sei articoli e reca disposizioni finalizzate all'introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L'articolo 1 pone in relazione l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, in cui si dispone che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito: l'integrazione delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; la predisposizione di linee guida, anche comprensive delle modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza, nonché di indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

L'articolo 3 prevede che nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici sia inserito il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle suddette competenze attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. È altresì prevista l'individuazione, in ogni scuola, di un docente referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 4 prevede la condivisione, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, degli interventi, dei progetti e dei materiali che le istituzioni scolastiche realizzano nell'ambito dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 5 dispone che la formazione del personale scolastico nelle materie di cui al provvedimento in esame sia inserita tra le priorità del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015).

Accenna, infine, all'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Passando poi al disegno di legge n. 979, evidenzia che esso è composto di quattro articoli e si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale.

L'articolo 1, nell'offrire le definizioni di "intelligenza emotiva" e di "educazione sessuale", specifica che i suddetti percorsi sono orientati a far maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni, a prevenire comportamenti sociali lesivi della dignità della persona, con specifico riferimento alla parità di genere, nonché a raggiungere una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato alla realizzazione di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In particolare, si prevede l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva.

Esclusivamente nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, sono altresì previste specifiche attività seminariali finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

Si demanda a un decreto interministeriale: la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale; l'individuazione di modalità e criteri per la condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle scuole, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, ai fini della realizzazione dei predetti percorsi formativi; la definizione di principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sono tenute a coinvolgere le famiglie e il personale scolastico nelle attività di promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione e di contrasto ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Si dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Fa menzione, conclusivamente, degli articoli 3 e 4, che recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la disposizione di entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento (AA.CC. 1054, 1266, 1568 e 1571). Come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, procederà ad informare la Presidenza del Senato dell'avvenuto incardinamento del disegno di legge n. 943 che, come ricordato dalla relatrice, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea. Nelle more di eventuali determinazioni di competenza della Presidenza (che potrebbero prevedere anche l'attivazione di intese con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento), propone che la Commissione attenda la conclusione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è in una fase solo iniziale.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) conviene che, dal momento in cui l'esame di un disegno di legge è avviato nell'altro ramo del Parlamento, anche solo con l'incardinamento dello stesso, non si possa che attenderne la conclusione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) auspica che, una volta concluso l'esame dei richiamati disegni di legge in prima lettura, la Commissione sia messa in grado di svolgere un approfondito esame ed, eventualmente, apportare modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

### **[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Su richiesta del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo per le ore 12 di mercoledì 3 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 3

### 3.200

La Relatrice

*Al comma 1:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento ovvero diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da emettere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla presente lettera;».*

*Conseguentemente sopprimere la lettera c);*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione» con le seguenti: «concessione dell'autorizzazione all'iscrizione» e la parola: «nonché» con la seguente: «previa».*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

### 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

*All'emendamento 1.0.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" con le seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";*

*b) al comma 3, sostituire le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano" con le seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'Ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni";*

*c) sopprimere il comma 10.*

### Coord. 1

La Relatrice

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a. al comma 3, sostituire le parole: «percorso formativo degli studenti» con le seguenti: «percorso formativo delle studentesse e degli studenti»;*

*b. al comma 4, premettere alle parole: «dello studente», ovunque ricorrano, le seguenti: «della studentessa e»;*

*c. al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «e degli studenti» con le seguenti: «nonché delle studentesse e degli studenti»;*

*d. al comma 4, lettera b), numero 3), premettere alle parole: «gli studenti» le seguenti: «le studentesse e» e alle parole: «agli studenti» le seguenti: «alle studentesse e»;*

*e. al comma 4, lettera b), numero 3-bis), dopo le parole: «Indicazioni nazionali per i licei» inserire le seguenti: «, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» e dopo le parole: «Linee guida per gli istituti tecnici e professionali» inserire le seguenti: «, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61».*

*All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:*

a. *al comma 2:*

1. al secondo periodo, sostituire le parole: «al comma 5 dell'articolo 142» con le seguenti: «al comma 4-bis dell'articolo 142»;
2. al terzo periodo, sostituire le parole: «Ufficio scolastico regionale territorialmente competente» con le seguenti: «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

b. *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ufficio scolastico territoriale competente» con le seguenti: «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

c. *al comma 5, primo periodo; sostituire le parole:* «corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5» con le seguenti: «corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis,»;

d. *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali interessati» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

e. *al comma 7, sostituire le parole:* «all'articolo 142, comma 5» con le seguenti: «all'articolo 142, comma 4-bis»;

f. *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali territorialmente competenti» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

g. *al comma 9, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti».

*Al titolo, sopprimere le parole:* «del comportamento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati».

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 63**

MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024

*Presidenza della Vice Presidente*

[COSENZA](#)

*Orario: dalle ore 11 alle ore 12,45*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE DI RICERCA SCIENTIFICA ED ALTA  
FORMAZIONE (ERSAF), DELLA FEDERAZIONE LOGOPEDISTI ITALIANI (FLI), DI SAVE THE  
CHILDREN, DELLA FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E, INTERVENUTI IN  
VIDEOCONFERENZA, DEL CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI  
(CIDI), DEL MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE), DELL'ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA (ANP),  
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI (A.N.D.I.S), DELLA RETE  
NAZIONALE SCUOLA SENZA ZAINO E DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE  
INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 845  
(COMPETENZE NON COGNITIVE)*

# 1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti  
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

### **(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non**

***cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037*

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

##### [Bucalo](#)

*Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

Art. 3

3.1

##### [Bucalo](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

Art. 4

4.1

##### [Bucalo](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

*b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

##### [Marcheschi](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;*

*c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;*

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*, priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

**2.2**

[Pirondini](#)

*Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».*

**2.3**

[Marcheschi](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**2.4**

[Pirondini](#)

*Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».*

Art. 3

**3.1**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".*

**3.2**

[Pirondini](#)

*Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».*

Art. 4

**4.1**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

**4.2**

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

**4.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».*

#### 4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."*

*Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

#### 4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### 4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

#### 4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".*

#### 4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

## 5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".*

## 5.2

[Marti](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".*

## 5.3

[Pirondini](#)

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».*

## 5.4

[Pirondini](#)

*Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».*

## 5.5

[Pirondini](#)

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».*

## 5.6

[Pirondini](#)

*Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».*

## Art. 6

### 6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".*

### 6.2

[Pirondini](#)

*Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:*

*«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».*

## Art. 8

### 8.1

[Pirondini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;*

b) *al comma 3, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: « e con il Ministro per lo sport e i giovani».*

## 8.2

[Pirondini](#)

*Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «e organizzazioni private».*

## 8.3

[Pirondini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

## Art. 10

### 10.1

[Marti](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al primo periodo, dopo le parole: "Ai giocatori" inserire le seguenti: "e agli organizzatori";*
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole : "la Commissione" con le seguenti: "l'ufficio".*

### 10.2

[Pirondini](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sostituire le parole: «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» con le seguenti: «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

### 10.3

[Croatti](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) *contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;*
- b) *incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;*
- c) *sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;*
- d) *diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».*

#### 10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

"Art. 10-bis.

*(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)*

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

**12.1**

[Pirondini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».*

**12.2**

[Pirondini](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».*

**12.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».*

**12.4**

[Pirondini](#)

*Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**12.5**

[Marti](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»*

Art. 13

**13.1**

[Marcheschi](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**13.2**

[Marti](#)

*Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".*

**13.3**

[Pirondini](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».*

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

**1.100**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

*Conseguentemente:*

a. all'articolo 2, comma 2:

- 1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
- 2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

### **1.1 (testo 2)**

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».*

Art. 2

### **2.100 (testo 2)**

La Relatrice

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

## 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 117 (pom.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 38 emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) e nessun ordine del giorno.

Gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

In sede di illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10, ha la parola la senatrice D'ELIA (PD-IDP), di cui è cofirmataria, che si sofferma sull'emendamento 10.0.1, relativo all'estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici. Coglie l'occasione per richiamare l'attenzione anche sulle finalità di altre proposte emendative presentate dal proprio Gruppo, intese a stabilire regole più stringenti a tutela dei minori.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 10, nonché agli articoli 12 e 13 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, dopo aver verificato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, propone di rinviare la discussione del disegno di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(721) Tilde MINASI e GERMANA'. - Concessione di un contributo a favore del Reggion Film Fest**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 26 marzo, nella quale il [PRESIDENTE](#) ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa sul provvedimento in titolo e si è conclusa la discussione generale. Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per rammentare che, in sede di discussione generale, era stata segnalata l'esigenza di individuare un metodo condiviso, tenuto conto dell'inopportunità di continuare ad esaminare provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti a singoli eventi culturali. Pertanto ritiene che occorra riconsiderare la prosecuzione dell'*iter* del provvedimento in titolo, alla luce del suo carattere di atto particolare.

Il [PRESIDENTE](#), nel ribadire che la Commissione, nel portare avanti l'esame di provvedimenti di assegnazione di contributi a singoli eventi culturali, si è ispirata ad un'intesa tra i Gruppi politici presenti in Commissione nella passata legislatura, avverte che la questione sollevata dalla senatrice D'Elia potrà essere discussa dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in sede di definizione della programmazione dei lavori.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) puntualizza, in proposito, che la Commissione, nella precedente legislatura, conformandosi a un metodo di assoluta trasparenza, aveva avviato e approvato in prima lettura un provvedimento legislativo (per la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz - Atto Senato n. 1228), frutto della convergenza e del sostegno di esponenti dei Gruppi sia di maggioranza che di opposizione.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) conviene sull'opportunità di rinviare la questione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Specifica, innanzitutto, che si tratta del disegno di legge che la Commissione di merito ha assunto come testo base a cui riferire gli emendamenti. Ricorda, inoltre, che sul medesimo tema la 7ª Commissione ha già avuto modo di esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge n. 599 (Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare), esprimendo un parere favorevole il 16 gennaio scorso.

Passa, quindi, a dare conto dei contenuti della proposta legislativa in titolo, precisando che la stessa si compone di otto articoli.

L'articolo 1, oltre a definire l'anoressia e la bulimia, le qualifica, unitamente alle altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, come malattie sociali.

L'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 580-bis, concernente l'istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione.

Nello specifico, si prevede che gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguano specifici obiettivi, fra cui - per quanto di interesse della Commissione - agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni.

Rileva, al riguardo, che - tenuto conto che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e sportivo non compete, in via ordinaria e quanto meno non direttamente, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative nazionali e regionali (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le province autonome) - parrebbe opportuno suggerire alla Commissione di merito di espungere il riferimento al personale scolastico e a quello sportivo, invitando a prevedere che in favore del medesimo personale siano attivate azioni di sensibilizzazione. Fa menzione poi del comma 3, il quale prevede che, con decreto ministeriale, si stabiliscano i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1. Il comma 4 demanda alla Polizia postale e delle comunicazioni il monitoraggio dei siti *internet* di cui al comma 3. Accenna indi agli articoli 4 e 5, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione e disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine, prevedendo la possibilità di sanzioni a carico delle agenzie di moda e pubblicitarie. L'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

L'articolo 7 prevede che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento.

L'articolo 8, infine, dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, ha la parola il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), il quale illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere del Presidente relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), dopo aver sottolineato che il testo all'esame della 10ª Commissione verte su un tema delicato, che presenta anche rilevanti aspetti di attinenza con l'educazione ai sentimenti, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.

Chiarisce che il voto di astensione non è motivato da contrarietà al provvedimento in titolo, ma dalla volontà di attendere il testo che sarà formulato dalla Commissione di merito, nell'auspicio che in esso trovino recepimento le proposte emendative presentate dal Gruppo del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del Presidente relatore, posta in votazione, viene approvata.

**(1037) Deputato PANIZZUT e altri. - Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce in merito alle disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), evidenziando che lo stesso è finalizzato a riconoscere la mototerapia quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità. Fa presente che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2024, si compone di quattro articoli.

Sulla base di quanto segnalato nella relazione illustrativa al disegno di legge, ricorda che la «mototerapia» prevede lo svolgimento di esibizioni di motocross *freestyle* all'aperto e all'interno degli ospedali per i ragazzi con disabilità e i pazienti, in particolare pediatrici, con gravi patologie, nonché l'opportunità per gli stessi di salire in sella a una moto (a trazione elettrica, in caso di ingresso negli ospedali) per vivere un'esperienza nuova, sotto il controllo di un pilota esperto, in accordo con i

genitori e i medici curanti.

Sottolinea poi che il disegno di legge mira a garantire un riconoscimento formale alla mototerapia in modo da consentirne una ancora maggiore diffusione nelle realtà ospedaliere italiane, nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, così come presso le piazze delle città italiane.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, che prevede, nello specifico, il riconoscimento e la promozione della mototerapia in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psico-fisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità.

L'articolo 2 disciplina la procedura per l'emanazione di linee guida, volte a garantire una uniforme regolamentazione e implementazione della mototerapia sul territorio nazionale, e ne detta i contenuti principali.

Per quanto di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 3 attribuisce alle pubbliche amministrazioni la facoltà di promuovere l'organizzazione di eventi e di progetti di mototerapia da attuare con il coinvolgimento di enti privati, fra i quali anche quelli sportivi dilettantistici e del terzo settore, presso strutture ospedaliere, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché presso altri luoghi all'aperto o al chiuso idonei a garantire la sicurezza e la piena accessibilità da parte delle persone con disabilità.

Fa cenno, infine, all'articolo 4, recante la clausola di invarianza degli oneri finanziari.

Il Presidente relatore preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo, non rilevando criticità con riferimento agli aspetti di stretta competenza della Commissione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime, a nome del suo Gruppo, contrarietà sul provvedimento in esame, che giudica non convincente sotto diversi profili, a partire da quello del riconoscimento, a suo parere forzato, della mototerapia come terapia medica.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), ad integrazione della considerazione esposta dalla senatrice D'Elia, osserva che il Parlamento non dovrebbe intervenire in ambiti riservati alla scienza e, a maggior ragione, alla scienza medica, per evitare che si producano effetti distorsivi, con ripercussioni negative sulla salute dei cittadini.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) si dichiara contrario al provvedimento in esame, ritenendo che, per quanto occasionali esperienze di mototerapia abbiano avuto effetti positivi e d'interesse in determinati contesti, al momento mancano compiute evidenze scientifiche del fatto che la stessa possa essere riconosciuta come terapia medica.

Dopo che la senatrice [COSENZA](#) (FdI) ha espresso una posizione di astensione sulla eventuale proposta di parere favorevole, i senatori [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) e [MARCHESCHI](#) (FdI) propongono di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento, al fine di consentire un supplemento di indagine e di approfondimento sul tema che ne è oggetto.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) concorda con la suddetta proposta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla luce dell'andamento dei lavori e apprezzate le circostanze, la seduta già convocata per domani, giovedì 11 aprile, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 990**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che esso affronta l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti a gravi disturbi del comportamento alimentare, attraverso il loro riconoscimento quali malattie sociali, nonché contrastando l'istigazione a comportamenti anoressici o bulimici; espresso apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, che introduce misure efficaci

al fine di contenere tali disturbi, che presentano una crescente diffusione in Italia e che colpiscono in modo drammatico migliaia di giovanissimi, per lo più ragazze;

tenuto conto che l'articolo 3, ai commi 1 e 2:

- affida agli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché alle regioni e alle province autonome la predisposizione, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione;

- prevede, nello specifico, che i richiamati interventi nazionali e regionali perseguano specifici obiettivi, fra cui: agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; predisporre gli strumenti di ricerca opportuni;

considerato che la preparazione e l'aggiornamento professionale del personale scolastico e di quello sportivo non compete, in via ordinaria, ai soggetti cui è affidata l'adozione delle richiamate iniziative (cioè gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni), a differenza di quanto accade per il personale sanitario;

considerato pertanto che in luogo di "provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale [...] scolastico e sportivo" (articolo 3, comma 2, lettera f), gli enti del Servizio sanitario nazionale e le regioni potrebbero più opportunamente essere chiamati a promuovere "azioni di sensibilizzazione" nei confronti del medesimo personale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di espungere, all'articolo 3, comma 2, lettera f), il riferimento al personale scolastico e sportivo, nonché, contestualmente, di inserire, dopo la medesima lettera, una lettera aggiuntiva, in cui si includa, fra gli obiettivi degli interventi nazionali e regionali, anche quello relativo alla promozione di azioni di sensibilizzazione nei confronti del richiamato personale.

# 1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 120 (ant.) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 23 APRILE 2024

120ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva ed è stato fissato alle ore 12 di giovedì 18 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al provvedimento in titolo.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 2 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Informa infine che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, entrambe con pareri non ostativi, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere. Non è ancora giunto il parere della Commissione giustizia.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Ha la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2. In relazione alla proposta emendativa 1.1, evidenzia che essa è intesa a specificare la vicenda del confine orientale italiano mediante l'introduzione dei riferimenti alla prima guerra mondiale, al trattato di Rapallo e all'avvento del regime fascista.

Per quanto concerne l'emendamento 1.2, richiamando quanto già segnalato in sede di discussione generale, precisa che lo stesso è volto a prevedere espressamente la menzione di Roma Capitale tra i possibili soci della Fondazione Museo del Ricordo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati***

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver svolto, in qualità di relatore, la relazione sul documento in titolo.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Illustra indi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Avverte infine che i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello hanno presentato uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MAZZI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere del Presidente relatore e in senso contrario sulla proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, tenuto conto della mancata definizione, nel documento in titolo, di un quadro programmatico chiaro.

Con l'occasione, informa dell'imminenza di una conferenza stampa, nella quale esponenti del Partito Democratico esprimeranno le ragioni della contrarietà al documento in esame.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere del relatore, richiama l'attenzione su alcuni contenuti del parere alternativo presentato dal suo Gruppo.

In particolare, rileva criticamente che il documento di economia e finanza, sotto il profilo dell'istruzione, appare, a suo parere, meramente ragionieristico, in quanto fondato sulla logica, esclusivamente quantitativa, che, in conseguenza dell'accrescersi della denatalità, possano essere proporzionalmente ridotti gli investimenti nel sistema scolastico.

Reputa che tale approccio denoti uno scollamento dalla situazione reale, per colmare le cui lacune si sarebbe reso piuttosto necessario l'immediato investimento nell'istruzione delle risorse liberate, anche considerato che la media dei Paesi europei investe nel settore il 5 per cento del prodotto interno lordo e che l'Italia risulta ancora distante dal suddetto valore.

Tra le molteplici criticità rilevabili nel sistema scolastico italiano, menziona: la sproporzione tra una sola ora dedicata all'educazione civica e la varietà di contenuti che in essa sono stati concentrati; le ridotte risorse destinate alla formazione del personale docente; l'improcrastinabile introduzione, nella scuola, della figura dello psicologo, nell'ottica di prevenire i rischi di degenerazione di attitudini e comportamenti aggressivi che possono manifestarsi sin dall'età scolare.

Contesta, infine, che, in nome dell'attuazione dell'autonomia differenziata, si possa derogare alla disposizione costituzionale che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n)), tenuto conto che alla regionalizzazione delle norme generali sull'istruzione conseguirà la frammentazione dell'unità formativa del Paese e il venir meno dell'identità del messaggio culturale trasmesso.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole del Presidente relatore è posto in votazione e approvato, con conseguente preclusione della votazione dello schema di parere contrario presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

***(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) [illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e](#)

[della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura.](#)

In base al comma 2 del medesimo articolo, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Accenna poi al comma 3 che reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Passa indi a dar conto dell'articolo 12-*bis*, specificando che lo stesso reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, la citata verifica è esclusa: per gli interventi qualificabili come "di lieve entità", se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come "di media entità", è prevista invece una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico. I criteri per la qualificazione degli interventi come di "lieve" o "media entità" sono definiti dall'articolo medesimo.

Fa poi riferimento al capo II del titolo II del decreto-legge, evidenziando che esso, composto degli articoli da 13 a 16, reca "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito".

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. Il comma 1, lettera *a*), prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS *Academy* con le classi di concorso e non più anche i «crediti riconoscibili». La lettera *b*) elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera *c*) introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS *Academy*. La seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possano essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS *Academy*.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 14, che, al comma 1, lettera *a*), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera *b*) prevede - contrariamente a quanto disposto in precedenza - che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera *c*) dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. Per quanto riguarda la lettera *c-bis*) del comma 1, evidenzia che essa prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per

le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione.

Menziona poi il comma 2 dello stesso articolo 14, che abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Lo stesso comma 2 abroga, altresì, la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021, che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 3 specifica che - in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale - alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il comma 4 rende annuale - da biennale - la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito - Unità di missione per il PNRR individui, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I commi 11, lettera *a*) e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera *b*)).

I commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 14 incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587

milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

In relazione all'articolo 15, specifica che, al fine di garantire il rispetto dei *target* previsti dal PNRR, esso reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricula degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.

L'articolo 15-*bis* stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto e il regime della dotazione organica ad essa assegnata.

Fa cenno al Capo III, che si compone degli articoli da 17 a 18 e reca "Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca".

L'articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, modifica la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia. Integra poi l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti Spa nelle relative procedure amministrative. Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti" (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come *target* finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell'ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.

Il medesimo articolo consente, inoltre, a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la

prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione. Posticipa, infine, il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.

Fa menzione del capo IV, in materia di sport, che si compone del solo articolo 19. Tale articolo reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In particolare: consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.

Infine, nell'ambito delle misure del decreto-legge in materia di digitalizzazione, segnala che il comma 2 dell'articolo 20 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto. La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritiene che siano molteplici gli aspetti non convincenti del decreto-legge in esame.

Contesta, in primo luogo, che si sia fatto nuovamente ricorso a un decreto *omnibus*, nonostante l'impegno assunto dal Governo a non far uso di tale prassi legislativa, e, sotto il profilo procedurale, paventa un nuovo ricorso alla posizione della questione di fiducia.

Sotto il profilo dei contenuti, esprime preoccupazione per la riduzione dei finanziamenti agli investimenti pubblici e per la concomitante valorizzazione delle iniziative private, soprattutto con riguardo al tema degli alloggi universitari, nonché per la pesante riduzione delle risorse del Fondo di coesione e sviluppo, che penalizzerà, in particolare, le regioni meridionali.

Lamenta, quindi, sia le deroghe introdotte alle disposizioni a favore dell'occupazione femminile e di sostegno alla natalità, sia i tagli al settore sanitario, evidenziati anche dalla Conferenza Stato-regioni. Dopo aver fatto cenno al discusso emendamento, a suo giudizio, inteso ad aprire i consultori ai gruppi antiabortisti, dichiara di ritenere inefficaci ed eccessivamente generiche le disposizioni relative alla sicurezza e alla repressione degli illeciti.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

**(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2024, soffermandosi innanzitutto sul Titolo I, che introduce disposizioni in materia di illeciti, di sanzioni, di formazione e di rafforzamento del controllo, è suddiviso in tre capi: il capo I (articoli 1-3) ha ad oggetto la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; il capo II, costituito dal solo articolo 4, modifica la disciplina della sospensione della patente di guida e aggrava le sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale; il capo III (articoli 4-13) contiene disposizioni in materia di formazione, titoli abilitativi e relativi

requisiti, nonché misure di rafforzamento del controllo.

Il Titolo II ha ad oggetto la micromobilità ed è articolato in due capi: il capo I (articolo 14) reca disciplina dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica, vale a dire i monopattini; il capo II (articoli 15 e 16) detta regole di circolazione, modificando la disciplina della ciclabilità.

Il Titolo III, recante disposizioni in materia di segnali e regole di comportamento in casi particolari, è suddiviso in due capi: il capo I (articoli 17-19), relativo ai passaggi a livello, e il capo II (articoli 20-22), che introduce norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico e misure per contrastare il rischio della circolazione contromano.

Il Titolo IV è articolato in due capi: il capo I (articoli 23-26) disciplina la sosta, mentre il capo II (articoli 27-34) disciplina la circolazione in specifici ambiti, tra cui l'ambito urbano e l'ambito portuale. Il Titolo V è costituito dagli articoli 35 e 36: all'articolo 35, si conferisce delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, mentre l'articolo 36 reca disposizioni attuative e la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi a segnalare più specificamente le disposizioni di competenza della Commissione.

Menziona l'articolo 5, che modifica l'articolo 230 del nuovo codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di educazione stradale, con l'intento di promuovere l'attività formativa nelle scuole.

In particolare, si prevede che - in conseguenza della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, - sia attribuito, all'atto del rilascio della patente, il credito di due punti sulle tipologie di patenti che abilitano alla guida di veicoli per i quali si richiede di aver compiuto 16 e 18 anni. Precisa che si tratta delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E, di cui all'articolo 115, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice della strada.

L'articolo, inoltre, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, l'individuazione dei soggetti erogatori dei suddetti corsi extracurricolari di educazione stradale tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole, nonché la definizione delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

Fa cenno, infine, all'articolo 32, che propone novella alle vigenti disposizioni (articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 121 del 2023) relative alla circolazione sul territorio nazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico (di cui all'articolo 60 del codice della strada).

Nello specifico, si prevede che per tali veicoli siano individuate modalità agevolate di accesso alle aree soggette alle limitazioni della circolazione (di cui al comma 2 del richiamato articolo 1). Detta individuazione è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che il proprio Gruppo non condivide i contenuti del provvedimento in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, rilevando che esso non persegue l'obiettivo della sicurezza. Stigmatizza, in proposito, la scelta di affiancare all'inasprimento delle pene per i trasgressori del codice, misure volte a favorire l'incremento della velocità di percorrenza dei veicoli, la limitazione dell'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità, nonché la riduzione delle zone a traffico limitato.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e accolta.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il documento in titolo, premesso che:

esso espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo;

riguardo al quadro programmatico, gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità con quanto previsto dalle nuove regole europee;

nell'ambito delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali contenute nel Programma nazionale di riforma (PNR) (di cui si dà conto nel Documento), un posto di rilievo è occupato dalle misure in materia di istruzione, università e ricerca, considerate prioritarie nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel DEF 2024 si stima che dagli interventi contenuti nel PNRR su tali versanti possa derivare un effetto sul prodotto interno lordo (PIL) reale pari allo 0,4 per cento al 2026, allo 0,8 per cento al 2030, e al 2,8 per cento al 2050;

premessi altresì che:

come indicato nel PNR, il sistema di istruzione e formazione è stato interessato da riforme strategiche inserite nel PNRR, relative ai seguenti ambiti: reclutamento dei docenti, orientamento scolastico, riorganizzazione del sistema scolastico, riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma degli Istituti tecnologici superiori, Scuola di alta formazione e formazione del personale scolastico;

tali riforme sono state attuate tramite un complesso ridisegno normativo della legislazione primaria e l'adozione dei connessi atti di normazione secondaria;

rilevato, con riguardo al settore universitario, che il DEF:

dà conto delle misure adottate al fine di garantire il diritto allo studio (assicurando agli studenti meritevoli in condizioni svantaggiate di accedere al percorso universitario), di potenziare gli alloggi universitari per studenti fuori sede, di favorire la mobilità tra atenei, di ampliare l'offerta e l'interdisciplinarietà dei corsi di laurea (con particolare riferimento alla riforma delle classi di laurea), nonché di semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, tramite l'introduzione delle lauree abilitanti;

richiama l'introduzione dei dottorati innovativi e la promozione dei percorsi di studio e dei dottorati nelle discipline STEM;

considerato, con riguardo alle iniziative nel settore della ricerca:

l'impegno del Governo a procedere con l'attuazione delle linee di azione strategiche inserite nel Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, dedicate al trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie, nonché a promuovere una maggiore collaborazione tra università, ricerca e impresa nei settori digitale, industriale e aerospaziale;

il consolidamento di iniziative volte a favorire processi di internazionalizzazione e di potenziamento dell'attrattività dell'Italia, fra cui l'istituzione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), il rafforzamento della cooperazione con università e le istituzioni europee, la definizione di un quadro comune a livello europeo per la progettazione, l'erogazione e il rilascio di programmi di laurea congiunti;

tenuto conto che:

il Programma nazionale di riforma del DEF 2024 reca anche una sezione dedicata al percorso dell'Italia verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) di Agenda 2030 ed al ruolo che svolgono in tale direzione le riforme e gli investimenti in corso di attuazione grazie al PNRR, anche in relazione all'Obiettivo 4 (Istruzione di qualità per tutti - fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo);

al fine di raggiungere l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030, l'Italia ritiene prioritari interventi infrastrutturali per incrementare gli asili nido, i servizi per la prima infanzia e il tempo pieno, nonché programmi specifici per la riduzione dell'abbandono scolastico, lo sviluppo della formazione professionale terziaria, di nuove competenze e linguaggi per i docenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
PIRONDINI, Vincenza ALOISIO E CASTIELLO  
SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI**

La 7ª Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2024 (Doc. LVII, n. 2 e connessi Allegati),

premesso che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo; considerato tuttavia che:

si tratta dell'ultimo DEF così concepito e conseguentemente redatto;

come sottolineato, infatti, dallo stesso ministro Giorgetti nel corso dell'audizione tenutasi nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della *governance* economica europea, le regole di *governance* in via di approvazione introducono un nuovo strumento di programmazione, definito come «Piano fiscale-strutturale di medio termine»;

il DEF, pertanto, è l'ultimo sottoposto all'esame del Parlamento, dal momento che la prima e la terza sezione - rispettivamente, «Programma di stabilità» e «Programma nazionale di riforma» - saranno rispettivamente assorbiti dal Piano fiscale-strutturale di medio termine e dal Rapporto di monitoraggio; il nuovo regolamento del "braccio preventivo" stabilisce che il Piano fiscale-strutturale di medio termine dovrà essere presentato alle autorità europee entro il 30 aprile, con una cadenza allineata alla durata della Legislatura nazionale, che - nel nostro ordinamento - è fissata in cinque anni. Nel periodo di vigenza del Piano, la normativa europea richiede la presentazione di un Rapporto di monitoraggio annuale, sottoposto allo stesso termine previsto per il Piano;

valutato che:

il Documento in titolo non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze-NaDef 2023, con previsioni di un *deficit* al 4,3 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025, al 3 per cento per il 2026 e al 2,2 per cento per il 2027. Conseguentemente l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025 e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente per i due anni successivi;

né, a tale riguardo, possono risultare convincenti le motivazioni fornite dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pertanto Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti, come in particolare e nel dettaglio gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico, nonché, nel contempo, le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

considerato altresì che:

deprivato degli aspetti essenziali, che sottostanno alla sua stessa ragion d'essere, debole e assolutamente privo di incisività rispetto alle gravose sfide da affrontare, il DEF 2024 appare una «scatola vuota», e sostanzialmente si rivela fin da ora del tutto inadeguato a riportare il nostro Paese sul percorso (come intrapreso dai governi Conte) della crescita e dello sviluppo;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita sono riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa: dato che deve esser letto, tuttavia, in filigrana alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

come evidenziato dallo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, il testo non concorre a fornire

rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo. In estrema sintesi: nel DEF in esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una sbiadita diapositiva dell'esistente, una pedissequa replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

considerato che con riferimento ai profili d'interesse della 7ª Commissione:

se il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta per il futuro prossimo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra amministrazioni e livelli di governo, non sarà fuor di luogo esprimere preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano (che inserisce nuove spese senza cancellare quelle già previste, ma "esternalizzandole" a carico del bilancio nazionale), possa generare un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

non solo il governo Meloni ha operato tagli nel settore dell'istruzione - motivando tale scelta, com'è ampiamente noto, sulla base della «denatalità», ovvero sul «dimensionamento», come già previsto nella misura indicata dalla legge di bilancio 2023 - ma il PNRR, che se utilizzato al meglio potrebbe portare ad alcuni risultati notevoli, registra, in sede attuativa, difficoltà di spesa e di realizzazione del Piano da parte del Governo che sono sotto gli occhi di tutti;

l'originario obiettivo - esplicitamente dichiarato nelle intenzioni del PNRR, di rimettere la scuola e l'università al centro delle politiche per la crescita - si scontra con una mancanza di visione di fondo. Sanità e istruzione pubblica, insieme con il complesso delle prestazioni sociali necessarie a contrastare la povertà, non rappresentano alcuna priorità. Tanto che, tutto ciò che riguarda i profili di interesse della 7ª Commissione appare posto sostanzialmente in litote in questo DEF 2024;

da "Caivano" fino agli ultimi provvedimenti - che comunque costituiscono una cartina di tornasole per capire l'idea di scuola e di società che vi sottostà - ci siamo limitati a rilevare un'impostazione di fondo troppo spesso ingessata e punitivo-sanzionatoria a fronte della mancanza di una parte costruttivo-propositiva;

in buona sostanza, se si vuole davvero «ripristinare la cultura del rispetto», «affermare l'autorevolezza dei docenti», nonché «rimettere al centro il principio della responsabilità», restituendo piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, occorre in particolare:

- incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un comportamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;
- restituire autorevolezza e prestigio, con un rafforzamento della dignità professionale dei lavoratori della scuola, alla figura e alla funzione del docente in particolare, attraverso un miglioramento e un significativo aumento delle retribuzioni, agendo nel medesimo tempo per un deciso superamento del precariato, nonché potenziando il personale docente e il tempo scuola;
- potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, promuovere e incentivare, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'istituzione di un Servizio di consulenza psicologica espressamente finalizzato al mondo e alle problematiche della Scuola;
- contribuire allo sviluppo degli scolari e degli studenti - a contrasto d'ogni forma di violenza e di bullismo, disagio, depressione, povertà educativa e dispersione scolastica, e di «analfabetismo emozionale» quand'anche derivante da un impiego eccessivo del digitale e di videogiochi o come esito di problematiche legate alla pandemia da Covid-19, e contro il consumo di alcol e droghe - attraverso l'introduzione nell'offerta formativa dell'intelligenza emotiva (insieme con l'educazione sessuale), considerata ormai materia rilevante per la costruzione dei legami sociali e per l'ottimizzazione dei contesti di apprendimento nonché per il miglioramento del clima relazionale tra studenti, e, in

particolare, tra studenti e insegnanti;

- incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico;
  - reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica e portare gli investimenti in istruzione, educazione e formazione almeno al 5 per cento del PIL come il resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;
  - incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro al personale di scuola università e ricerca;
  - reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;
  - adottare misure di prevenzione e di contrasto dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione;
  - procedere a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne;
  - difendere il diritto allo studio scolastico e universitario, assicurando borse di studio e servizi per tutti gli idonei;
  - intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie, in estrema difficoltà per questo anno scolastico, per l'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
  - istituire il beneficio della dote educativa da destinare a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
  - adottare, già nella prossima legge di bilancio, misure volte a rivedere la disposizione approvata inerente il dimensionamento scolastico, abrogando la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;
  - incrementare e rafforzare, a principiarsi dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolarsi attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico;
  - implementare e promuovere la creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, anche incrementando il Fondo per l'*housing* universitario, al fine di ridurre in modo significativo il divario del Paese rispetto alla media UE;
  - rafforzare i dottorati e la ricerca universitaria al fine di promuovere pari opportunità, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere;
  - dare piena attuazione alle politiche volte a un rapido inserimento nel mondo del lavoro, come la riforma delle lauree abilitanti, delle classi di laurea e dei dottorati, nonché, tempestivamente e in particolare, alla riforma del sistema di accesso programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia;
- considerato inoltre che occorre:
- incoraggiare la formazione di giovani diplomati e laureati per la valorizzazione del paesaggio e la tutela dei beni culturali e promuovere la nascita di *start-up* nel settore;
  - promuovere un'opera di sensibilizzazione sull'importanza sociale della cultura e del patrimonio culturale e a sostenere il ruolo trainante del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle

elevate professionalità presenti nei relativi settori;

- predisporre piattaforme digitali contenenti i dati raccolti sui beni culturali per renderli fruibili dai cittadini, nella prospettiva di potenziare un programma di censimento, catalogazione e messa in rete di tali beni (i cosiddetti "giacimenti culturali"), anche definendo modalità per sfruttare l'intelligenza artificiale come preziosa risorsa da applicare al patrimonio e alla nuova produzione culturale;
- impiegare fondi cospicui per proteggere paesaggio e patrimonio culturale dal rischio idrogeologico e da un impatto climatico devastante, in particolare prevedendo forme di coordinamento tra le diverse strategie e istituzioni nazionali ed europee, redigendo mappe di localizzazione del patrimonio a rischio, modulando le risorse economiche in base a obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, valorizzando progetti tesi a rigenerare tessuti urbani ed ecosistemi;

tenuto conto che:

risulta ormai acclarato come «il pubblico dei più giovani» - in particolare - cerchi nei musei «un'esperienza immersiva»: luoghi accoglienti, tecnologie, spazi per leggere, per mangiare, laboratori per bambini, come nei Paesi più avanzati; bisognerebbe, pertanto, come avviene già da tempo fuori d'Italia - in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con il Ministero e con tutti i soggetti interessati - provvedere a riunire e far dialogare fra loro i principali musei nazionali italiani con le università e le principali istituzioni culturali, con il compito di promuovere non solo e non tanto esposizioni *glamour*, quanto mostre e iniziative di carattere internazionale e - al fine di ottimizzare la promozione della cultura e i ricavi in termini economici che se ne possono trarre - ampliare e differenziare l'offerta, nonché, nel medesimo tempo, pubblicizzare e trasmettere in maniera efficace tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto (*merchandising* intelligente e raffinato compreso), esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1021](#)

#### Art. 1

##### 1.1

[Rojc](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "e della più complessa vicenda del confine orientale italiano" inserire le seguenti: "attraverso la prima Guerra mondiale e il Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, l'avvento del regime fascista con l'italianizzazione forzata e brutale, culminata con i gravissimi atti di violenza nel regno jugoslavo nel 1941 durante l'occupazione nazifascista".*

##### 1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "la regione Lazio" inserire le seguenti: ", Roma Capitale".*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri**

**MARTEDÌ 19 MARZO 2024**

**51ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

**(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali**

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non**

***cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell'articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l'individuazione, presso il Ministero della cultura, dell'ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche;
- analogamente, per lo stesso motivo, all'articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 218 (ant.) del 13/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### 5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024

218ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(845) Deputati LUPI e COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente che lo stesso è all'esame della Commissione di merito congiuntamente al disegno di legge n. 599, segnalando, in relazione all'atto Senato n. 599, che in data 23 gennaio 2024, la Commissione aveva richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica. Successivamente è stato adottato come testo base all'esame della Commissione di merito, l'atto Senato n. 990, contenente disposizioni analoghe al precedente A.S. 599.

Per quanto di competenza, relativamente all'atto Senato n. 990, segnala che all'articolo 3 è previsto un piano di interventi diretto a curare le malattie indicate all'articolo 1, nell'ambito dei piani sanitari regionali e nei limiti del Fondo sanitario nazionale.

All'articolo 4, sono previsti una serie di interventi per la diagnosi precoce delle malattie indicate all'articolo 1.

Inoltre all'articolo 6, viene previsto di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Considerato che le predette disposizioni non sono state quantificate espressamente ma è stato previsto all'articolo 8 il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica al fine della quantificazione degli

oneri per singola previsione di spesa come previsto dalla normativa contabile.

La sottosegretaria SAVINO rileva che per valutare gli effetti finanziari della proposta è necessario acquisire la relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Fame nel mondo" ( [n. 132](#) )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Calamità naturali" ( [n. 133](#) )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" ( [n. 134](#) )**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2022 concernente gli interventi relativi alla categoria "Conservazione dei beni culturali" ( [n. 135](#) )**

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che essi provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF di pertinenza statale per l'anno 2022. La ripartizione è riferita alle scelte dei contribuenti nelle dichiarazioni del 2019 relative ai redditi del 2018.

In base al Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2018, gli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF risultano pari a circa 176,7 miliardi di euro. L'ammontare complessivo delle risorse da ripartire tra lo Stato e le confessioni religiose per le finalità dell'otto per mille dell'IRPEF è risultato pari a circa 1,4 miliardi di euro. Solo il 41,2 per cento dei contribuenti (17 milioni su un totale di 41,4 milioni) ha effettuato la scelta espressa relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi. Rispetto all'importo di circa 237,1 milioni di euro teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale per l'anno 2022 che viene messa a ripartizione dalla Presidenza del Consiglio è pari a circa 82,7 milioni di euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che l'autorizzazione di spesa relativa all'otto per mille dell'IRPEF, per la quota parte di competenza statale, ed i relativi importi iscritti in bilancio, risultano decurtati da numerose disposizioni legislative vigenti che ne hanno determinato la destinazione ad altre finalità. In particolare, per l'anno 2022, le decurtazioni ammontano a circa 133,8 milioni di euro.

Sul problema della riduzione delle risorse destinate all'otto per mille a gestione statale è più volte intervenuta la Corte dei conti, la quale, in successive relazioni, ha sottolineato come - sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004 - la destinazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi verso finalità diverse da quelle previste dalla legge, talvolta antitetico alla volontà dei contribuenti, rappresenti un grave vulnus all'istituto. Sulla questione è intervenuta la legge n. 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, che ha stabilito il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate. Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, le disposizioni normative intervenute fino all'introduzione del divieto continueranno ad incidere a lungo sulla capienza dei fondi dell'otto per

mille di competenza statale, dato il carattere permanente di molte delle riduzioni ivi previste. Stante quanto sopra illustrato, lo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, indicato nel Rendiconto generale dello Stato dell'esercizio finanziario 2022, risulta pari a 103,3 milioni di euro (capitolo 2780/Ministero dell'economia e delle finanze). Tale somma è stata versata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (capitolo 224).

Dall'importo trasferito alla Presidenza del Consiglio vanno detratte le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo come quota del 20 per cento calcolata sulla disponibilità del capitolo 224, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 125 del 2014 (per il 2022 si tratta di 20,7 milioni di euro). La somma complessiva da ripartire per l'anno 2022 relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale risulta pertanto pari a 82.663.441 euro, corrispondente al 34,9 per cento delle risorse complessive.

Il piano di ripartizione delle risorse 2022 dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza statale, di cui agli schemi di decreto in esame, è elaborato sulla base dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, il quale prevede che la quota venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

fa presente, al riguardo, che questo è l'ultimo anno di applicazione del predetto criterio di ripartizione in cinque quote uguali dell'otto per mille di competenza statale da parte della Presidenza del Consiglio, in quanto, a partire dal riparto dell'annualità 2023 - sulla base di quanto disposto dall'art. 46-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2019 - la scelta della categoria di intervento alla quale destinare la quota a diretta gestione statale dell'otto per mille sarà rimessa direttamente al contribuente. Pertanto la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale nel 2023 sarà distribuita secondo la destinazione indicata dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020 e riferite ai redditi del 2019. Per l'anno 2022, l'importo di 82.663.441 euro è stato suddiviso in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, per un importo unitario di 16.532.688 euro.

I quattro provvedimenti presentati dal Governo corrispondono alle quattro categorie di interventi ammessi a finanziamento, con l'eccezione della quota assegnata all'edilizia scolastica, per la quale - come già negli scorsi anni - non sono presentate istanze in quanto le relative risorse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Pertanto, per tale categoria la procedura di assegnazione delle risorse viene ora gestita direttamente dal Ministero dell'istruzione, senza la presentazione delle istanze alla Presidenza del Consiglio.

Ai fini della ripartizione delle somme assegnate alle quattro categorie tra gli interventi ammissibili al beneficio, sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto: lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 132); lo schema concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 133); lo schema concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati (Atto n. 134); e, infine, lo schema concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 135). Riguardo alle risorse effettivamente disponibili per il finanziamento degli interventi di ciascuna categoria - prese in considerazione da ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini del riparto - va sottolineato che, alla quota calcolata in parti uguali per le cinque finalità (16.532.688 euro), si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, che - ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 - sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio (complessivi 1,7 milioni di euro) per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza, ed in particolare: 22.109 euro per la categoria "Calamità naturali"; 11.491 euro per la categoria "Rifugiati"; 577.046 euro per la categoria "Beni culturali". La dotazione spettante alla categoria "Conservazione di beni culturali" risulta ulteriormente incrementata dell'importo residuo derivante dalla ripartizione della quota dell'otto per mille dello scorso anno, pari a 16.373.357 euro, che era stato riassegnato alla Presidenza del Consiglio per essere ripartito l'anno successivo (nel 2022

quindi) in favore della medesima categoria, che ha raggiunto quindi l'importo di 33.483.091 euro. Anche per la categoria "Calamità naturali", si era determinato un piccolo residuo non ripartito in occasione della ripartizione del 2021, pari a 66.679 euro che è stato destinato alla ripartizione del 2022. La dotazione spettante alla categoria, comprensiva dei risparmi di spesa e del residuo non ripartito, è quindi di 16.621.476 euro.

Entro la scadenza del 30 settembre 2022 sono pervenute 316 istanze, così suddivise: 138 per la fame nel mondo, di cui 84 ammesse in graduatoria; 35 per calamità naturali, di cui 25 ammesse in graduatoria; 101 per assistenza ai rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui 37 ammesse in graduatoria; 42 per conservazione beni culturali, di cui 20 ammesse in graduatoria, di cui 12 progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici dell'agosto 2016 e 8 altri progetti comunque rientranti nella categoria.

Nel complesso, delle 316 istanze pervenute, 150 sono state escluse in via amministrativa per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi; 166 hanno ottenuto una valutazione positiva da parte delle Commissioni tecniche (costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021) e sono stati inserite nelle graduatorie, sulla base dei parametri di valutazione fissati per l'anno 2022, per ciascuna categoria, con Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2022; 124 istanze sono state ammesse al finanziamento (allegato n. 4 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le graduatorie degli interventi ritenuti idonei al finanziamento, contenenti le valutazioni della Commissione tecnica (allegato n. 3 di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) hanno validità 12 mesi. In caso di rinuncia al contributo, la quota che si rende disponibile viene assegnata all'intervento che segue in graduatoria, fino a concorrenza della somma stessa. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Con riferimento alla categoria "Conservazione dei beni culturali", segnala che l'articolo 4, comma 5, del Decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede una deroga al vincolo di destinazione delle risorse attualmente vigente ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, in quanto sono considerate idonee al beneficio istanze riguardanti beni culturali situati in aree diverse da quelle interessate dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Come riportato nel preambolo dello schema di decreto (Atto n. 135), delle 20 istanze ammesse in graduatoria, cioè ritenute ammissibili al contributo, 12 istanze riguardano progetti aventi a oggetto i beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, mentre 8 istanze riguardano altri progetti rientranti nella categoria "Conservazione dei beni culturali", di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Va segnalato che all'esito dell'istruttoria è emerso che, anche quest'anno, gli interventi ammessi a contributo non hanno esaurito la somma disponibile per ciascuna di esse per il 2022. Si è proceduto quindi nel seguente modo: per l'importo residuo della Categoria "Assistenza ai rifugiati", si è deciso di distribuire l'importo di 12.529.940 euro in deroga all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 (che dispone che le somme residue siano distribuite in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento), destinando 2.858.605 euro a favore della sola categoria "Calamità naturali" per la ripartizione dell'anno 2022. Il restante importo residuo, pari a 9.671.335 euro, è stato destinato ad incremento dello stanziamento del capitolo 224 del bilancio della Presidenza, ai fini del suo utilizzo nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef dell'anno 2023;

L'importo residuo della categoria "Conservazione dei beni culturali", oltre 21 milioni di euro, è stato interamente riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio, ai fini della sua distribuzione nell'anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria, nel rispetto della *ratio* della norma introdotta dall'articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, che impone un preciso vincolo di destinazione alle risorse della categoria, in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

Per la categoria "Fame nel mondo", per la quale si determina un residuo di ripartizione di 74.745 euro,

l'articolo 3, comma 3, dello schema di riparto assegna la somma al capitolo 224 del bilancio della Presidenza, per la sua ripartizione nel prossimo anno 2023.

All'esito dell'istruttoria, l'importo complessivamente disponibile per le finalità dell'8 per mille IRPEF di pertinenza statale dell'anno 2022 è risultato pari a circa 52,4 milioni di euro, comprese le ulteriori risorse derivanti dai risparmi di spesa e dagli importi residui sui contributi già assegnati negli anni precedenti.

I singoli progetti ammessi a contributo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale delle singole categorie sono elencati in allegato ai singoli schemi di riparto. Dal loro esame emerge che la maggior parte dei progetti presentati riguarda la finalità "Fame nel mondo", con il 43,7 per cento delle domande presentate (138 domande su 316 totali). Anche guardando alle domande finanziate, la categoria "Fame nel mondo" è quella che ha avuto il maggior numero di interventi ammessi al contributo, con il 42 per cento degli interventi finanziati (58 domande sulle 138 presentate); seguono gli interventi relativi alla categoria "Assistenza ai rifugiati e ai minori", per la quale, delle 101 domande presentate ne sono state finanziate 37 (36,6 per cento). Per la categoria "Calamità naturali" risultano finanziati il 25,7 per cento degli interventi presentati (9 su 35 domande). Relativamente alla categoria finalizzata alla "Conservazione dei beni culturali", si rileva che, a fronte di una considerevole disponibilità di risorse (33,5 milioni, di cui 16,4 milioni relativi alla quota 2021 non ripartita e riportata contabilmente all'esercizio successivo) sono state presentate 18 domande relative all'area del cratere del sisma del 2016, di cui 12 ritenute ammissibili e conseguentemente finanziate. Per i beni dei restanti territori, su 24 domande presentate solo 8 hanno superato il vaglio dell'ammissibilità. Ne consegue che di 33,5 milioni disponibili, ne risultano assegnati complessivamente 12,4 milioni, con 21,1 milioni che slittano al prossimo anno in sede di ripartizione del gettito IRPEF 2023.

Va ricordato che il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati (articolo 8, comma 7). L'ultima Relazione è stata presentata in data 20 febbraio 2024 (*Doc. LXIV*, n. 2), sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, aggiornata al 31 dicembre 2023, e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati negli anni precedenti.

Per un'illustrazione della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'8 per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, per i riparti degli anni precedenti, nonché per il dettaglio delle istanze presentate e ammesse al finanziamento con i provvedimenti in esame, rinvia al *Dossier* curato dai Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per l'espressione del parere in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per porre all'attenzione della Presidenza alcune criticità connesse all'andamento dei lavori a seguito della riforma regolamentare che prevede il parere della Commissione bilancio sui soli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Tale riforma, che ha presentato nella prima fase applicativa sia dei *pro* sia dei *contro* sul piano dell'andamento e dei tempi dell'esame, ha tuttavia il pregio di consentire un esame mirato a un numero di emendamenti più limitato, atteso che vengono esaminati i soli emendamenti approvati. In tale quadro regolamentare il Governo ha quindi modo di approfondire maggiormente gli stessi emendamenti approvati presso le Commissioni di merito, poiché l'esame è circoscritto ai suddetti emendamenti approvati. Alla luce di tale quadro, formula quindi osservazioni critiche su quanto successo nella seduta di ieri, laddove, con riferimento ad emendamento approvato dalla 1ª Commissione circa dieci giorni fa, il Governo non ha fornito alcun dato di quantificazione, nonostante l'espressa richiesta formulata in questa Commissione già da tempo risalente. Un tale andamento dei lavori fa venir meno la ragione stessa posta alla base

della riforma regolamentare. Formulando quindi osservazioni critiche su tale approccio avuto dal Governo, chiede quindi alla Presidenza della Commissione bilancio di attivarsi per poter promuovere un prossimo incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato affinché venga chiarito il profilo dell'andamento dei lavori, con particolare riferimento alla necessità che il Governo fornisca dati e stime di quantificazione sugli emendamenti approvati all'esame della Commissione bilancio. Ciò al fine di evitare quanto accaduto ieri in ordine all'emendamento 1.2 riferito all'Atto Senato n. 997.

Il PRESIDENTE, alla luce dei rilievi formulati dal senatore Patuanelli, si impegna a sensibilizzare gli opportuni referenti presso le strutture del Governo affinché vi sia una particolare attenzione al tema, riservandosi la possibilità di promuovere un eventuale incontro, come peraltro già fatto su altre questioni applicative inerenti l'articolo 81 della Costituzione. Conclude sottolineando la totale disponibilità della Presidenza ad approfondire il tema inerente il buon andamento dei lavori.

Dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per un chiarimento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia come i dati inerenti alle coperture derivano direttamente dalla Ragioneria generale dello Stato, rilevando come nell'attuale situazione vi possono essere state talune difficoltà oggettive dovute alla mole di emendamenti da esaminare, ferma restando l'attenzione del Governo su tali profili.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta pomeridiana già convocata per oggi, mercoledì 13 marzo 2024, alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **1.4.2.3. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 16/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente**  
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**MARTEDÌ 16 APRILE 2024**  
**185ª Seduta**  
*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **SATTA (FdI)**, **nel riferire sul Documento di economia e finanza 2024, si sofferma preliminarmente sui valori tendenziali di finanza pubblica** rilevabili a legislazione vigente, quindi sui

valori tendenziali relativi al PIL e al tasso di disoccupazione.

Il Documento in titolo conferma e integra l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla Nota di aggiornamento del DEF 2023.

In merito al settore del lavoro, il DEF in esame, oltre ai riferimenti relativi ai prossimi interventi futuri, ricorda i recenti provvedimenti adottati, tra cui il decreto-legge n. 48 del 2023.

Il Documento rammenta altresì che, nell'ambito della revisione del PNRR, la dotazione finanziaria per il Programma nazionale GOL è stata elevata da 4,4 a 5,4 miliardi. Precisa inoltre che rimangono in vigore gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di appartenenti a determinate categorie svantaggiate, mentre riguardo al settore pensionistico non sono recate indicazioni specifiche sui contenuti delle misure che potrebbero essere adottate.

Relativamente al settore sanitario è riferito che nel 2023 la spesa sanitaria è risultata pari a 131.119 milioni e viene dato conto delle singole componenti della spesa.

Nel Documento sono inoltre riportati i dati riguardanti l'andamento della spesa sanitaria nel quadriennio 2020-2023, nonché le previsioni relative al 2024 e al triennio successivo.

Nella Sezione III del Documento, dedicata al **Programma nazionale di riforma** (PNR), si fa riferimento a "Un sistema sanitario più efficiente, resiliente ed inclusivo" e viene indicata, tra gli assi portanti della strategia, la riforma dell'assistenza territoriale, oltre a una serie di obiettivi ulteriori.

Si fa quindi riferimento ai temi dell'innovazione, della ricerca e della digitalizzazione per il miglioramento del Servizio sanitario nazionale e viene evidenziato che l'Italia sta partecipando alla negoziazione della proposta di regolamento sullo Spazio europeo dei dati sanitari.

Nel paragrafo dedicato alle Politiche sociali sulla disabilità viene ricordato che è stato approvato il decreto legislativo con il quale sono state introdotte nuove politiche e strumenti a tutela degli anziani non autosufficienti.

Nell'ambito del Programma nazionale di riforma è specificato che la legge di bilancio per il 2024 ha

previsto il rifinanziamento del Fondo per l'accoglienza dei migranti e l'incremento della dotazione dell'Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà.

Il Documento in esame dà poi conto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, quali traguardi necessari del processo di riforma economica e sociale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime la valutazione sfavorevole della propria parte politica rispetto al decremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, la quale conferma la tendenza del Governo a definanziare il Servizio sanitario nazionale. L'esito di questa politica consiste nell'impossibilità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutti i cittadini e di soddisfare le esigenze di personale della sanità pubblica. La risposta finora fornita alla carenza degli organici è consistita piuttosto nell'aumento delle ore di lavoro dei singoli professionisti. Il previsto innalzamento del limite agli acquisti dal settore privato accreditato rappresenta un'ulteriore prova del fallimento della politica sanitaria del Governo, certificato a suo avviso dal Documento in esame.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) motiva la contrarietà del suo Gruppo al DEF in esame, rilevando preliminarmente le difficoltà del Governo sul piano del reperimento delle risorse necessarie alla copertura degli interventi fiscali che ritiene più importanti, oltre a una generale mancanza di strategia e di scelte precise in prospettiva futura.

Per quanto riguarda la dinamica della spesa sanitaria, sottolinea la contrazione in rapporto al prodotto interno lordo, che giunge a livelli ritenuti universalmente incompatibili con la tenuta stessa del sistema sanitario. Tale andamento induce infatti a prevedere il progressivo smantellamento del servizio sanitario universale.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) rileva l'eccessiva genericità del Documento in esame riguardo la copertura degli impegni di spesa, specialmente in conseguenza della mancanza di volontà di procedere a un'ideale imposizione sugli extra profitti.

Particolarmente preoccupante è la contrazione, in relazione al PIL, del finanziamento della sanità, pur a fronte di esigenze insopprimibili quali quelle relative al personale. Lo stesso sostegno del Governo e della maggioranza al progetto di realizzazione dell'autonomia regionale differenziata è a sua volta, in questo contesto, una conferma della volontà di rinunciare a un effettivo rafforzamento del sistema sanitario nazionale e universale delineato dalla riforma del 1978.

Il senatore [ZULLO](#) (Fdi) rileva nel DEF in esame la presenza di un disegno riformatore, articolato in una pluralità di interventi e obiettivi, volto a una complessiva riorganizzazione di sistema, funzionale a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie tenendo conto degli attuali bisogni della popolazione e della necessità di rendere efficiente la spesa.

Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale non è comunque oggetto di alcuna riduzione, in ragione dell'aumento della spesa prevista in termini assoluti, attestato dal DEF. L'aumento delle risorse destinate al settore è anzi sostanziale e consente di far fronte a impegni di grande rilevanza, quali i rinnovi contrattuali.

Il complesso degli interventi previsti ha del resto luogo in un contesto finanziario reso difficile da misure varate nella scorsa legislatura, come il *superbonus*, che hanno aggravato il quadro della finanza pubblica e reso più urgente l'esigenza di razionalizzazione della spesa.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) chiede che la discussione generale resti aperta, così da consentire lo svolgimento di ulteriori interventi.

Il presidente [ZAFFINI](#) fornisce rassicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caparvi e altri; Mollicone e Malaguti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Dato conto dell'obiettivo fondamentale del disegno di legge n. 1038, la relatrice [LEONARDI](#) (Fdi) segnala l'articolo 5, il quale dispone l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le

manifestazioni di rievocazione storica, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, che si avvale del personale messo a disposizione dal Ministero della cultura.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi. Tra i principi e criteri direttivi è compresa, ai sensi del comma 2, lettera q), la promozione della formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE), specificato che disegno di legge in esame è volto a favorire iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, si sofferma, per quanto di competenza, sull'articolo 3, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di azioni formative per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Oggetto dell'articolo 4 è la sperimentazione nazionale triennale da svolgere sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con obiettivi specifici. In tale ambito è disposta la costituzione del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'attuazione della sperimentazione, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

L'articolo 5, comma 1, specifica che con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione anche nell'ambito dei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Il successivo comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 4, con le finalità ivi specificate, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) suggerisce di rinviare lo svolgimento del dibattito ad una successiva seduta, anche tenuto conto dell'opportunità di disporre di quanto acquisito dalla Commissione di merito in sede di audizione.

Il presidente [ZAFFINI](#) acconsente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico**

**(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) giudica i disegni di legge in titolo condivisibili con riguardo alla finalità di garantire adeguato sostegno agli alunni ad alto potenziale cognitivo. Suscitano tuttavia notevole perplessità le previsioni volte a consentire la valutazione iniziale a soggetti privati, tra l'altro a fronte dell'assenza di risorse aggiuntive per il settore pubblico.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si esprime sfavorevolmente riguardo il susseguirsi di proposte

legislative riguardanti il sistema scolastico, le quali costituiscono un complesso di interventi del tutto frammentario, controproducente rispetto alle reali esigenze del settore. Per quanto riguarda il merito dei provvedimenti in esame, desta perplessità l'idea di fondo consistente nella creazione di ambiti separati all'interno delle scuole, quando il sistema di istruzione dovrebbe essere improntato all'integrazione e alla cooperazione, e non certo alla competizione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) osserva la reiterazione di procedimenti relativi a disegni di legge riguardanti la scuola, costantemente connotati dall'assenza di previsioni di incremento delle risorse. Tali iniziative legislative recano previsioni destinate ad aggravare il carico di lavoro del personale docente e non presentano comunque alcuna connessione organica. In assenza di una reale visione strategica, la maggioranza sostiene un disegno basato su un'impostazione autoritaria e repressiva, funzionale ad un'accentuazione delle diseguaglianze.

Conclude formulando una valutazione negativa sui disegni di legge in titolo.

Nel replicare agli intervenuti, la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che i disegni di legge in esame hanno in realtà una finalità di inclusione, in quanto recanti disposizioni volte a un adeguamento delle istituzioni scolastiche alle esigenze degli alunni ad alto potenziale cognitivo.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.